




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 7300 del 15-09-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/aco

Roma, **15 SET 2009**

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di VASTO
C.so Mazzini, 226
66054 VASTO (CH)

Inviato a mezzo E-MAIL

Oggetto: PO 343-2009 – *Tirocinio professionale – adempimenti di legge sulla sicurezza.*

Facendo seguito alla richiesta di parere del 10 luglio 2009 con la quale si chiede di conoscere se un professionista privo di dipendenti ma con uno o più praticanti nel proprio studio sia tenuto all'osservanza di tutte le prescrizioni imposte dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, si precisa quanto segue.

Come già anticipato con la risposta resa attraverso il precedente parere, il campo di applicazione del D. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recentemente modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, non tralascia nessun settore di attività lavorativa, né nessuna tipologia di lavoratore o soggetto ad esso equiparato. Infatti, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 4, la disciplina è estesa a tutti i settori di attività, pubblici e privati, a tutte le tipologie di rischio, nonché, fatte salve alcune eccezioni, a tutti i lavoratori/lavoratrici e ai soggetti ad essi equiparati.

In particolare, il comma 11 dell'art. 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 stabilisce che "nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli artt. 21 e 26". A riguardo, appare opportuno fornire alcune precisazioni onde evitare di incorrere in dubbi circa la effettiva portata della norma.

L'art. 2230 del c.c.¹, che disciplina il contratto di prestazione d'opera intellettuale, si colloca nel capo II (delle professioni intellettuali) come species del contratto d'opera, di cui all'art. 2222 del c.c., capo I.

Entrambe i suddetti istituti sono espressione del medesimo *genus*, rappresentato dalla categoria del lavoro autonomo.

Si chiarisce, pertanto, che il riferimento ai lavoratori autonomi di cui all'art. 2222 c.c., , va esteso anche ai professionisti che rendono servizi oggetto del contratto d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c., compresi i dottori commercialisti ed esperti contabili.

I tirocinanti, come ricordato nel precedente parere di questo ufficio (Po 247-2009), sono considerati alla stregua di lavoratori dipendenti ai fini dell'applicazione della disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D. Lgs 81/08.

Si ritiene dunque, in conclusione, che il professionista che accolga uno o più dipendenti o tirocinanti nel proprio studio sia soggetto agli obblighi di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, similmente a quanto accade per ogni datore di lavoro e dovrà adempiere ad una serie di adempimenti, fra i quali, a titolo esemplificativo, utilizzare attrezzature di lavoro conformi alla legge, redigere il documento di valutazione dei rischi², nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che, nel caso in esame, potrà coincidere con il datore di lavoro.

Con i migliori saluti

Il Dirigente
Francesca Maione



¹ Art 2230, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Prestazione d'opera intellettuale. Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

² Art. 17, d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81